QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

BOLOGNA AGRICOLA INFORMA

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Anno XXXII n° 03 15 Febbraio 2025

IN QUESTO NUMERO

1. **Nuova classificazione ATECO 2025.**
2. **PEC obbligatoria per gli amministratori delle società dal 2025.**
3. **Bandi Agroambientali 2025.**
4. **Ristrutturazione riconversione vigneti – Annualità 2025.**
5. **Tasso ufficiale di riferimento (TUIR) ridotto al 2,90%.**
6. **Tabelle Salariali Quadri ed Impiegati Agricoli.**
7. **INL: dipendenti, assenza ingiustificate e dimissioni.**
8. **Proposta la proroga del contratto per le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato.**

*****



(Immagine tratta dal sito della Camera di Commercio di Bologna)

1) Nuova classificazione ATECO 2025.

A partire dal **1° gennaio 2025 entra in vigore** la nuova classificazione dei codici **ATECO 2025**, che consentirà di rilevare in maniera più puntuale e precisa le attività economiche svolte da imprese e professionisti.

Il processo di riclassificazione **sarà eseguito d'ufficio a partire dal 1° aprile 2025 dalla CCIAA** e le imprese interessate saranno informate dell'avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla Camera di Commercio.

Per una transizione graduale alla nuova classificazione, la Visura Camerale dell'impresa riporterà per un periodo transitorio sia i nuovi codici ATECO sia quelli precedenti.

Dal 01 gennaio 2025 tutti i soggetti passivi IVA dovranno utilizzare i codici attività indicati dalla nuova classificazione in tutti gli atti e le dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate e alla CCIAA, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli.
Se il contribuente ritiene che il nuovo codice non rappresenta l'attività svolta può comunicare all' Agenzia delle Entrate una nuova codifica che meglio rappresenti la propria attività economica tramite Dire Telemaco se è iscritto al Registro Imprese oppure tramite uno specifico modello dell' Agenzia delle Entrate se non è iscritto al Registro Imprese.
I nostri uffici sono a disposizione per eventuali chiarimenti.
(A. Filippetti)

*****



2) PEC obbligatoria per gli amministratori delle società dal 2025.

Con l'approvazione della **Legge di Bilancio 2025** (Legge 207/2024), entrata in vigore il 1 gennaio 2025, è stato introdotto un nuovo obbligo per gli amministratori di società: **il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale.**
A partire dal 1° gennaio 2025, l'obbligo di comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo PEC personale – già previsto per le società e per le imprese individuali – è esteso anche agli amministratori delle società, siano esse società di persone (società semplici, Snc e Sas) o di capitali (SpA, Sapa, Srl, Srls).

L'obbligo è previsto per:

- **Amministratori di società privi di PEC:** dovranno attivare una PEC personale e registrarla ufficialmente.
- **Nuove società:** per le imprese costituite dal 2025 in poi, l'indirizzo PEC di ogni amministratore dovrà essere indicato sin dalla registrazione al Registro delle Imprese.

Appena saranno note le modalità di comunicazione di tale procedura, sarà cura nostra cura informarvi.
I nostri uffici di zona rimangono, comunque, a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
(A. Filippetti)

*****

3) Bandi Agroambientali 2025.

La delibera di giunta ha approvato i bandi agro-ambientali per impegni con decorrenza dal **1° gennaio 2025.**
Le operazioni interessate sono le seguenti.

Intervento SRA01- ACA 1 produzione integrata – l'intervento prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore di quanti si impegnano a adottare le disposizioni tecniche indicate nei disciplinari di Produzione integrata aderendo al Sistema di qualità nazionale Produzione integrata (SQNPI) entro il 15/05/2025.

Gli aiuti erogati sono diversificati per gruppi colturali e:

- introduzione alla produzione integrata;
- mantenimento della produzione integrata per quinquenni posteriori al primo periodo di adesione.

È ammessa una variazione in diminuzione della SOI (superficie oggetto d'impegno) fino ad un 20%, oltre detta percentuale la domanda decade e vanno restituiti gli importi percepiti negli anni precedenti.
Le aziende aderenti devono adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di produzione integrata (Dpi) per la fase di coltivazione ("Norme generali" e "Norme di coltura"), per tutte le colture per le quali sono stati definiti e approvati.



Intervento SRA04- ACA 4 apporto di sostanza organica nei suoli – l'intervento prevede un pagamento a ettaro per quanti si impegnano a migliorare le caratteristiche strutturali e chimico fisiche del suolo mediante l'apporto e il mantenimento di sostanza organica (fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica) per controbilanciare la tendenza alla riduzione di sostanza organica nei suoli agricoli e migliorare le caratteristiche chimico-fisiche-biologiche dei terreni con conseguente riduzione dei fenomeni erosivi e aumento della ritenzione idrica dei suoli.

L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie. Il valore di sostegno finanziario per ogni ettaro interessato dagli interventi di distribuzione di matrici organiche è pari a 180€/ha.

Intervento SRA25-ACA25 – "Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica" – l'intervento prevede un pagamento per la cura e la gestione attiva dei castagneti da frutto, storicamente coltivati, caratterizzanti paesaggi con valenza storica e ambientale, a favore dei beneficiari che assumono gli impegni previsti dall'intervento.
Sono ammessi Castagneti da frutto individuabili dell'Organismo pagatore tramite riesame dell'uso del suolo come definito dalla Circolare AGEA-Coordinamento n.0030913 del 29/03/2019.

Castagneti da frutto oggetto di ripristino colturale, per i quali il progetto agronomico autorizzato dalla competente Regione o Provincia Autonoma e la comunicazione di inizio lavori, risultino precedenti, alla presentazione della domanda di sostegno.

Il richiedente si impegna a

- - almeno un intervento annuale di ripulitura dalla vegetazione erbacea o arbustiva asportazione dei ricci
- - almeno una volta all'anno, per evitare il diffondersi dei marciumi e l'aumento del potenziale di inoculo dei parassiti
- - divieto di utilizzo di diserbanti e spollonanti
- - sostituzione piante morte o deperienti *nei limiti della normativa vigente*
- - tenere registrazione delle operazioni colturali

Importo dell'aiuto pari a 750€ ettaro/anno.

Intervento SRA26 - ACA26 - ritiro dei seminativi dalla produzione L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a venti anni, **l'applicazione è attuabile limitatamente alle superfici che hanno già concluso un precedente periodo ventennale di impegno indipendentemente dalle fasce altimetriche ed è prioritariamente applicato nelle aree della Rete Natura 2000**.

Il tipo di operazione ha una durata di 20 anni e prevede impegni di mantenimento e gestione sostenibile attiva per due sottotipi di operazione:
Azione 1 - Ambienti per la fauna e la flora selvatiche, a loro volta suddivisi in:

- prati umidi
- complessi macchia e radura

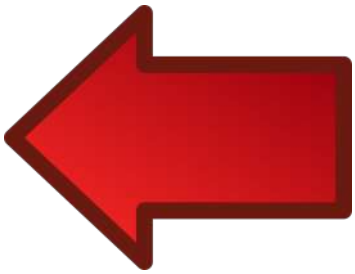
Azione 2 - Ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico costituita da un'unica tipologia ambientale: superficie a seminativo con prato polifita, plot investiti con essenze arboree e/o arbustive e stagni e/o laghetti.

L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie, così differenziato:

- superfici di pianura
- azione 1 prati umidi 1.500 euro/Ha;
- azione 1 macchia e radura 1.000 euro/Ha;
- Azione 2 - superfici di pianura per la gestione di ambienti variamente strutturati 1.000 €/Ha;
- superfici di collina e montagna
- azione 1 macchia e radura 500 euro/Ha;
- Azione 2 - superfici di pianura per la gestione di ambienti variamente strutturati 500 euro/Ha

SRA 28.6 – 28.7 Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali – L'intervento prevede un sostegno per il mantenimento della forestazione riservati a agricoltori in attività titolari di superfici agricole che hanno beneficiato di un premio per gli impianti di imboschimento nelle precedenti programmazioni:

- Reg. Cee 1094/88 e Reg. Cee 1272/88
- Reg. Cee 2080/92
- PRSR 2000-2006 – misura H
- PSR 2007-2013 – misura 221



Viene riconosciuto un premio annuale a ettaro per le superfici che al 1 gennaio 2025 hanno terminato i precedenti periodi d'impegno.

La superficie minima per accedere è pari a HA. 1,00, l'importo del premio varia da 250 a 500 €/HA/anno a seconda della tipologia di impianto interessato, (arboricoltura da legno, bosco permanente, trasformazione a bosco di impianto arboricolo).

Durata dell'impegno 10 anni – scadenza domande di sostegno 28 febbraio 2025

Intervento SRA29 - ACA29 pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica - L'agricoltura biologica contribuisce a ridurre il rischio di inquinamento e degrado delle matrici ambientali connesso all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e a promuovere la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria.

L'intervento si applica su tutto il territorio nazionale e a tutte le tipologie colturali e ai prati permanenti,

prati-pascoli e pascoli, esclusi i terreni a riposo, e si articola in due azioni:

- SRA29.1 Azione "Conversione all'agricoltura biologica"
- SRA29.2 Azione "Mantenimento dell'agricoltura biologica"

L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie e l'importo degli aiuti per ettaro di superficie impegnata è differenziato in funzione delle colture praticate e del tipo di azione:

- SRA01 Conversione
- SRA02 Mantenimento.

Per gli operatori che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (UE) n. 848/2018 e successive modificazioni, per lo SRA29, è concesso in sostituzione del sostegno ordinario, un sostegno maggiorato per ettaro di superficie foraggera e di colture destinate alla alimentazione animale. L'allevamento deve essere assoggettato al regime di agricoltura biologica precedentemente all'avvio dell'annualità per la quale si richiede la maggiorazione zootecnica e precisamente:

SRA29.1

453 euro/ha per razze da latte

389 euro/ha per razze da carne

SRA29.2

383 euro/ha per razze da latte;

333 euro/ha per razze da carne.

Ricordiamo che tutte le aziende che intendono aderire devono essere **iscritte all'anagrafe delle aziende agricole** con posizione aggiornata e debitamente validata.

Gli impegni sono di durata quinquennale tranne SRA 26 di durata ventennale SRA28 di durata decennale.

L'impegno annuale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le domande di adesione vanno presentate **entro il 28 febbraio 2025** agli enti di riferimento secondo le modalità definite da Agrea.

Gli uffici sono a disposizione per maggiori informazioni.

(A. Caprara)

*****

4) Ristrutturazione riconversione vigneti – Annualità 2025.



E' stato approvato il nuovo Bando ristrutturazione e riconversione vigneti, gli interventi si applicano sul territorio della Regione Emilia-Romagna nelle aree di produzione delimitate dai disciplinari dei vini DO e IGT regionali.

Beneficiari sono gli imprenditori agricoli, singoli e associati, che conducono vigneti con varietà di uve da vino o che detengono autorizzazioni al reimpianto valide e che al momento della presentazione della domanda di sostegno, rientrano in una delle seguenti casistiche:

- domanda di autorizzazione al reimpianto;
- comunicazione di intenzione all'estirpazione per successiva domanda di autorizzazione al reimpianto;
- comunicazione di fine lavori di una estirpazione già effettuata e compilata nel sistema informativo del potenziale viticolo;
- comunicazione per il riconoscimento di vigneti eroici o storici (limitatamente ad interventi su vigneti eroici o storici);
- devono risultare iscritti all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con fascicolo digitale formalmente corretto e validato;
- avere in conduzione una superficie pari ad almeno la superficie oggetto di intervento;
- essere **in regola con la normativa in materia di potenziale viticolo**, la non concordanza può causare il rigetto della domanda;
- rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente;
- prevedere un intervento di superficie **uguale o maggiore di 0,5 ettari** (può essere raggiunta anche sommando le superfici relative a più interventi)
- **non risultare esclusi** dall'intervento settoriale della Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti e non avere provvedimenti di esclusione.
- non avere presentato **rinuncia per domande ammesse a contributo sull'ristrutturazione e riconversione in campagne precedenti** nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2025 e il termine di presentazione domanda di sostegno,
- avere adempiuto nell'anno 2024 alle prescrizioni del Servizio Fitosanitario regionale relativamente alla lotta obbligatoria per contenere la diffusione della **Flavescenza dorata**, (controllo del numero di trattamenti eseguiti, e quantitativi di prodotti impiegati)

L'impresa dovrà inoltre avere una **posizione previdenziale regolare**.

Le **operazioni** di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono:

a. la **riconversione varietale** che consiste
b. nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, di una diversa varietà di vite;
c. la **ristrutturazione**, che consiste:
    - nella diversa collocazione del vigneto;
    - nel reimpianto del vigneto sulla stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
    - la messa in opera e **modificazioni delle strutture di** sostegno finalizzati ad una razionalizzazione del sistema di allevamento;
    - r**eimpianto** di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria **per ragioni sanitarie**;

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti prevede la compensazione per i mancati redditi, fissata in **3.000,00 €/ha** nel caso di reimpianto a seguito di estirpo.

È riconosciuta un contributo massimo di **1968,00 €/ha** quale sostegno per **i costi di estirpazione** smaltendo la palificazione presso un centro autorizzato.

Il contributo ai **costi di ristrutturazione e riconversione** è erogato al **50%** dei costi effettivamente sostenuti nei limiti dei costi standard unitari (vedi fondo articolo).

La domanda di aiuto deve essere presentata entro le ore **13.00 del 31marzo 2025.**

Si precisa che le operazioni di estirpazione collegate a domande di sostegno devono essere **effettuate a partire dal 30 agosto 2025 pena l'esclusione dai contributi.**

I beneficiari possono rinunciare al contributo, senza incorrere nelle penalità inviando una comunicazione scritta all'ufficio territoriale competente entro il **trentesimo giorno antecedente la scadenza della prima domanda di pagamento** (saldo o anticipo).

È possibile presentare una domanda di **variante** (almeno 60 giorni prima della data di termine dei lavori) ovvero la **variazione del cronoprogramma** dell'operazione o una **comunicazione di modifica minore** al progetto, es:
- la variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (vitigno, sesto d'impianto, forma di allevamento);
- la modifica della localizzazione geografica (es. foglio e particella) dell'intervento.

Le **fatture elettroniche** relative agli interventi oggetto di finanziamento dovranno riportare nella causale la seguente dicitura:
"Reg. (UE) n. 2021/2115 - Ristrutturazione vigneti, Campagna 2025/2026" fino alla pubblicazione sul BURERT del ***numero CUP*** rilasciato in fase di concessione.

Inoltre, nelle fatture di acquisto delle **barbatelle il vivaista** dovrà riportare la categoria del materiale vivaistico fornito, se **"certificato" o "standard"**; in assenza di tale indicazione il beneficiario **dovrà allegare alla domanda di pagamento copia fotostatica leggibile di tutte le etichette presenti sui mazzi o fasci di barbatelle** acquistate.

Non è ammissibile l'utilizzo di materiale vivaistico ottenuto in ambito aziendale.

Importi a pagamento standard

n.	Tipologia di intervento	Tipologia di Impianto	Range di densità (piante/Ha)	Tipologia vigneto	Costo semplificato (€/Ha)
1	Impianto	Spalliera	da 2.000 a 3.774	Pianeggiante	**22.698,00**
2				Pendenza > 15%	**22.895,00**
3				Viticoltura eroica	**29.507,00**
4			da 3.775 a 4.107	Pianeggiante	**23.854,00**
5				Pendenza > 15%	**24.063,00**
6				Viticoltura eroica	**31.010,00**
7			da 4.108	Pianeggiante	**25.651,00**
8				Pendenza > 15%	**25.876,00**
9				Viticoltura eroica	**33.346,00**
10		Alberello		Pianeggiante	**16.546,00**
11				Pendenza > 15%	**16.620,00**
12				Viticoltura eroica	**21.510,00**
13		Pergola	fino a 3.251	Pianeggiante	**32.729,00**
14				Pendenza > 15%	**32.937,00**
15				Viticoltura eroica	**42.548,00**
16			da 3.252	Pianeggiante	**37.030,00**
17				Pendenza > 15%	**37.262,00**
18				Viticoltura eroica	**48.139,00**
19	**Estirpazione**				**1.968,00**
20	**Analisi del terreno** (pH, conducibilità, tessitura, calcare totale,				**94,00 €/analisi;** (massimo 1

Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio ufficio di riferimento.
(A. Caprara)

*****



5) Tasso ufficiale di riferimento (TUIR) ridotto al 2,90%.

Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, con **Comunicato stampa del 30 gennaio 2025**, ha deliberato una **riduzione** del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex **tasso ufficiale di riferimento** - **TUR**) di 25 punti base. Pertanto, a decorrere **dal 5 febbraio 2025**, il tasso ufficiale di riferimento passa dal 3,15% (misura in vigore dal 18 dicembre 2024) al **2,90%.**
(Uff. Comunicazione)

*****

6) Tabelle Salariali Quadri ed Impiegati Agricoli.

Di seguito pubblichiamo le tabelle salariali in vigore dal 1° gennaio 2025.

TABELLA STIPENDIALE IMPIEGATI AGRICOLI E QUADRI 01/01/2025

Qualifica		Totale Stipendio mensile 31/12/2023	Aumento C.N.N..L. 01/01/2025 (6,9%)	Totale Stipendio mensile 01/01/2025	Mag. Tit. Studio (assegno ad personam)		Magg. Scatti anzianità
					Laurea	Diploma	
Quadri	QUADRO	€ 2.491,00	€ 171,88	€ 2.663,00	€ 87,32	€ 58,39	€ 33,05
Cat. Concetto	1. Direttore	€ 2.396,00	€ 165,32	€ 2.561,00	€ 87,32	€ 58,39	€ 33,05
	2. Agente capocont.	€ 2.153,00	€ 148,56	€ 2.302,00	€ 77,07	€ 51,55	€ 29,44
	3. Sottoag. Contab.	€ 1.978,00	€ 136,48	€ 2.114,00	€ 72,86	€ 48,75	€ 26,86
Cat. Ordine	4. Capor. Aiutocont.	€ 1.806,00	€ 124,61	€ 1.931,00	€ 70,81	€ 47,40	€ 24,79
	5. Dattilografa	€ 1.594,00	€ 109,99	€ 1.704,00	€ 0,00	€ 40,04	€ 23,76
	6 Usciere	€ 1.348,00	€ 93,01	€ 1.441,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,21

- Indennità di Funzione per il Quadro: € 100,00 mensili dal 01/01/2017 (art. 7 C.C.N.L. 07/07/2021)
- Indennità di Cassa: € 80,00 mensili dal 01/07/2022
- Fondo Sanitario (art. 41 C.C.N.L. 18/06/2024): dal 1.01.2025 € 520,00 annui a carico ditta, € 100,00 a carico del dipendente
- Fondo Pensioni Agrifondo (art. 39 C.C.N.L. 07/07/2021; art. 42 C.C.N.L. 18/06/2024): contribuzione dell'1,2% a carico del datore, contribuzione dell'1,2% a carico del lavoratore (trattenuta in dodici rate mensili). Prorogato al 31.12.2024 il contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro di € 10,00 mensili.
- Premio di disponibilità e produttività (art. 7 C.P.L.): erogato in dicembre, o alla data di cessazione, è così stabilito, sulla base del C.P.L., con decorrenza dal 01/01/2022

Quadri: € 700,00
1^ cat. € 680,00
2^ cat € 600,00
3^ cat. € 320,00
4^ cat. € 320,00
5^ cat. € 250,00
6^ cat. € 250,00

(Uff. Comunicazione)

*****

7) INL: dipendenti, assenza ingiustificate e dimissioni .

Come si ricorderà, con la Legge n. 203/2024, "Disposizioni in materia di lavoro" (pubblicata in G. U. n. 303 del 28 dicembre 2024, c.d. "collegato lavoro") è stata modificata, con l'art. 19, in modo sostanziale la normativa in materia di risoluzione del rapporto di lavoro); il collegato lavoro ha infatti inserito nel previgente articolato - che disciplina le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con metodologie telematiche (art. 26 del Dlgs n. 151/2015) il **comma 7-bis**, secondo il quale

"in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza".

Già con la nota n. 9740 del 30 dicembre 2024 – era intervenuto l' Ispettorato Nazionale del Lavoro - l'INL, per commentare, a caldo, alcuni aspetti della nuova disciplina; si segnala sul punto la ulteriore recente circolare emanata dall'INL (nota n. 579 del 22 gennaio 2025) che chiarisce (di concerto con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha formalizzato il proprio orientamento con nota prot. 532 del 20 gennaio 2025) più approfonditamente la questione e fornisce istruzioni applicative.

L'ispettorato chiarisce che la norma sostanzialmente affida l'onere della comunicazione - alla sede dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo di svolgimento del rapporto di lavoro - in capo al datore di lavoro; la predetta comunicazione è relativa all'assenza ingiustificata del lavoratore che si sia protratta oltre uno specifico termine.

Secondo l'INL la comunicazione va effettuata solo quando il datore di lavoro intende far valere l'assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto non vi è, sul punto, alcun onere generale di comunicazione delle assenze ingiustificate del dipendente; il datore di lavoro che intende trasmettere la comunicazione, dovrà verificare che l'assenza ingiustificata abbia superato il termine previsto dal contratto collettivo applicato o che, in assenza di una previsione contrattuale, siano trascorsi almeno quindici giorni dall'inizio del periodo di assenza.

La predetta dovrà essere inviata preferibilmente a **mezzo PEC** all'indirizzo istituzionale di ciascuna sede, dovrà riportare tutte le informazioni a conoscenza dello stesso datore concernenti il lavoratore e riferibili non solo ai dati anagrafici ma soprattutto ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui è a conoscenza.

La circolare INL, per facilitare il compito dei datori di lavoro, ha predisposto una modulistica allegata alla nota in commento.

La circolare INL precisa inoltre come, sulla base della comunicazione pervenuta da parte del datore di lavoro e di eventuali altre informazioni, già in possesso degli uffici ispettivi territoriali , d'ordinario si provvederà, a cura dell'ITL, ad avviare entro il termine massimo di trenta giorni, la verifica sulla veridicità della comunicazione datoriale prendendo contatto con il lavoratore, con altro personale impiegato presso il medesimo datore di lavoro o altri soggetti che possano fornire elementi utili, ciò con lo scopo di accertare se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro, né abbia potuto comunicare la sua assenza.

Relativamente alla **risoluzione del rapporto di lavoro** la circolare INL conferma come il rapporto medesimo si intenda risolto per volontà del lavoratore e non si applichi quindi la disciplina prevista per le dimissioni telematiche; in pratica il protrarsi della assenza ingiustificata e della relativa comunicazione da parte del datore di lavoro, il rapporto di lavoro si intenderà risolto per dimissioni del lavoratore.

Secondo la nota INL "*una volta decorso il periodo previsto dalla contrattazione collettiva o quello indicato dal legislatore ed effettuata la comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro, il datore di lavoro potrà procedere alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro*".

Come prevede la norma peraltro l'effetto risolutivo potrà essere evitato nel caso in cui il dipendente dimostri "*l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza*" (ad es. perché ricoverato in ospedale o comunque la circostanza di averli comunicati).

La nota INL precisa che qualora il lavoratore fornisca prova inequivoca dell'impedimento ovvero se l'Ispettorato accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, non si avrà l'effetto risolutivo del rapporto di lavoro. In tale ipotesi l'Ispettorato provvederà a comunicare l'inefficacia della risoluzione al lavoratore (che avrà diritto alla eventuale ricostituzione del rapporto) ed al datore di lavoro.

Da ultimo la nota INL precisa come qualora risulti che il lavoratore, pur contattato dall'Ispettorato, sia stato assente senza giustificato motivo e non abbia dato prova dell'impossibilità della relativa comunicazione, il rapporto dovrà ritenersi comunque risolto; secondo l'INL

"i motivi eventuali posti alla base dell'assenza (ad es. mancato pagamento delle retribuzioni) potranno essere oggetto di una diversa valutazione anche in termini di "giusta causa" delle dimissioni rispetto alle quali si provvederà ad informare il lavoratore dei conseguenti diritti".

Si ricorda che l'articolo 75 del CCNL Operai Agricoli prevede la risoluzione del rapporto di lavoro "per giusta causa" dopo "assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi, senza notificazioni".

Parimenti l'articolo 51 del CCNL Quadri e Impiegati Agricoli prevede la risoluzione del rapporto di lavoro "per giustificato motivo" per "le ripetute assenze non giustificate".

Si riproduce il modello pubblicato dall'INL.

COMUNICAZIONE EX ART. 26, COMMA 7-BIS, D.LGS. N. 151/2015, INTRODOTTO DALL'ART. 19 DELLA L. N. 203/2024

DATA _____

All'Ispettorato territoriale del lavoro di _____
PEC _____

DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO
Datore di lavoro _____
Sede legale/operativa in _____ via/p.zza _____ n. _____
CF _____
Esercente attività di _____
CCNL applicato _____

DATI RELATIVI AL LAVORATORE
Nome _____ Cognome _____
Data di nascita _____
CF _____
Recapiti telefonici _____
e-mail: _____
Ultimo indirizzo di residenza conosciuto _____
Ulteriori eventuali informazioni _____

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO
Inizio del rapporto di lavoro _____
Tipologia contrattuale _____
Inquadramento contrattuale _____
Ultimo giorno di effettivo lavoro _____

Ai sensi dell'art. 26, comma 7-*bis*, del D.Lgs. n. 151/2015, introdotto dall'art. 19 della L. n. 203/2024, al fine dell'avvio di eventuali verifiche da parte di codesto Ispettorato il sottoscritto, consapevole delle responsabilità previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che il lavoratore sopra indicato è assente ingiustificato dal giorno _____ [*indicare primo giorno di assenza*] e pertanto per un periodo superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro [*o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni*].

Datore di lavoro

_____

(M. Mazzanti)

*****

8) Proposta la proroga del contratto per le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato.



Come si ricorderà la finanziaria 2023, in sostituzione dei voucher (dei quali se ne paventava la reintroduzione) con una visione alquanto creativa definì, per il settore agricolo, ex novo ed in via sperimentale per il biennio 2023-2024, una nuova tipologia contrattuale denominata "*prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato*" (**LOAGRI**) - disciplinata come detto dai commi da 344 a 354 della legge n. 197/2022. Già all'epoca, chi scrive, enucleò alcuni profili di criticità dell'istituto, non risultando il predetto contratto adeguatamente supportato da una coerente disciplina di riferimento risolvendosi in una mal riuscita amalgama di diverse operatività, una sorta di alato unicorno, ibrido e sfuggente, un miscuglio indistinto di pezzi di lavoro subordinato e di prestazione occasionale.

Oggettivamente l'istituto non ha conosciuto molta fortuna nelle campagne forse in ragione della pesantezza burocratica se rapportata ai precedenti e più semplici voucher.
Con un emendamento al decreto Milleproroghe (D.L. 27 dicembre 2024 n. 202), in discussione alle camere, si propone di prorogare il LOAGRI, per il 2025; secondo i relatori della legge la necessità della proroga e dovuto al "*fatto che sono rimaste immutate rispetto al biennio appena trascorso le problematiche di reperimento della manodopera da parte delle aziende agricole*". Ad ogni buon conto qualora la norma venisse reiterata è opportuno rammentare il quadro di riferimento applicativo dell'istituto.

Aziende datrici di lavoro
Le "*prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato*" possono essere utilizzate dai datori di lavoro agricolo, in assenza di alcun limite dimensionale. Non possono usare lavoratori con questo contratto i datori che non rispettano le regole sancite dalla contrattazione collettiva nazionale e provinciale agricola.

Prestatori di lavoro
Potevano accedere alla assunzione col LOAGRI:

a. persone disoccupate, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, nonché percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o dell'indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL, o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali;
b. pensionati di vecchiaia o di anzianità;
c. giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università;
d. detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Non si possono assumere comunque i lavoratori, salvi i pensionati, che abbiano avuto, nei tre anni precedenti, un normale rapporto di lavoro in agricoltura, vuoi come O.T.Ind, vuoi come O.T.Det.

Attività ammesse

Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato possono riguardare unicamente le attività di carattere "stagionale"; preminente al riguardo, in assenza della definizione normativa della stagionalità, le fonti contrattuali collettive.

Premesso che né il CCNL né il CPL dell'agricoltura indicano espressamente cosa si intenda per attività stagionali, vi è da rilevare come sostanzialmente il sistema contrattuale agricolo assimili la stagionalità – che comunque è legata alla definizione codicistica di cui all'art. 2135 c.c., secondo comma, di definizione delle attività agricole e cioè … "attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso " … - al concetto di "fase lavorativa" intesa come "il periodo di tempo limitato alla esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali coltura agrarie della provincia (es. aratura, potatura, raccolta prodotti, ecc. …; art. 13 CCNL).

Durata

Le "prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato" contemplano una durata specifica massima dell'attività di natura stagionale occasionale che non potrà essere superiore a 45 giornate annue per ogni lavoratore.

Importante chiarire come i predetti 45 giorni vengono computati prendendo in considerazione solo le presunte giornate di effettivo lavoro e non l'arco temporale del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di 12 mesi e questo è importante soprattutto dal punto di vista burocratico, per l'assunzione, la gestione delle paghe e delle modalità di pagamento.

Gestione Amministrativa e Retribuzione

L'azienda agricola interessata a questo tipo di rapporto, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, ha l'obbligo di acquisire dal lavoratore una apposita autocertificazione relativa alla condizione soggettiva (pensionato, disoccupato, studente ecc….) e soprattutto di non essere stato, nel triennio precedente, un lavoratore agricolo "ordinario.



Prima dell'inizio della prestazione lavorativa, l'azienda dovrà provvedere ad inviare al sistema pubblico (centro impiego) la normale comunicazione di assunzione (ex art. 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996); diversamente dal normale la comunicazione deve essere effettuata *"prima dell'inizio della prestazione*" (art. 1, comma 346, legge n. 197/2022); semplificata anche l'informativa circa il contenuto del rapporto (d.lgs. n. 152/1997 e d.lgs. n. 104/2022) che è assolta con la consegna al collaboratore del modulo di assunzione telematico.

L'iscrizione nel LUL - libro unico del lavoro, così come la redazione della parte "paghe" del LUL si possono definire in un'unica soluzione; in pratica è cioè possibile, per questo tipo di contratto, di gestire l'assunzione con un "nulla osta" di lungo periodo, come si può gestire l'aspetto retributivo anche con una unica busta paga da redigere anche alla scadenza del rapporto (ovviamente saranno possibili anticipi o acconti, settimanali, quindicinali ecc…, sempre però con modalità tracciate (bonifico, assegno). La prestazione con questa forma di contratto è liquidata direttamente dalla parte datrice (e non dall'INPS come negli altri settori), sempre con bonifici o altre modalità tracciabili sulla base della retribuzione prevista dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro.

Relativamente agli aspetti retributivi, nel silenzio della norma, ci si dovrà riferire alle tariffe contrattuali vigenti per i livelli salariali compatibili con le attività stagionali per le quali si procede alla assunzione, quasi sempre inferiore, per le mansioni d'ordine, ai 10 euro previsti per gli altri settori produttivi.

Fisco contributi e previdenza

La vera novità del **LOAGRI** era il trattamento fiscale e contributivo, soprattutto per il dipendente: la retribuzione percepita è esente da imposizione fiscale, non incide sulla disoccupazione o inoccupazione, entro il limite di 45 giornate annue, il periodo è cumulabile con tutti i trattamenti pensionistici. La contribuzione versata all'INPS per queste prestazioni è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.

Dal lato datoriale da notare come il salario corrisposto è viceversa assoggettato alla contribuzione di legge (INPS – CAU) e di contratto (CAC nazionale e provinciale, EBAN, EBAT); notevole convenienza comunque per le aziende (soprattutto di pianura e non svantaggiate) poiché la misura dei contributi da pagare all'INPS è quella prevista per le zone agricole svantaggiate (riduzione del 68%, con una aliquota INPS – CAU inferiore al 13%), indifferentemente per tutti i datori e quindi a prescindere dal luogo in cui è allocata l'azienda (zona ordinaria, zona svantaggiata, zona montana-particolarmente svantaggiata) e nella quale si è svolta la prestazione. Il versamento della contribuzione da parte aziendale deve essere perfezionato entro il 16 del mese successivo a quello in cui ha termine della prestazione. Sul punto si segnalano la nota circolare INPS n. 102 del 12 dicembre 2023 ed il messaggio INPS del 22 dicembre 2023 n. 4652.

Sanzioni

In caso venga superato il limite dei 45 giorni nell'anno si prevede la trasformazione del rapporto di lavoro "occasionale" in un rapporto a tempo indeterminato. Altre sanzioni, qui economiche, invece quando non si ottemperi all'obbligo di comunicazione di assunzione al Centro Impiego o in caso vengano assunti soggetti non previsti nelle categorie ammesse; in queste ipotesi si applica al trasgressore la sanzione da 500 a 2.500 euro per ogni giornata di accertata violazione, sempreché la violazione non sia il risultato di false dichiarazioni del lavoratore.

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 Conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore Responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria-Stefania Devescovi
Editrice
Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
Via Tosarelli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax. 051.78.39.00

Questa testata è associata a
USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: **www.confagricoltura.org/bologna/**